

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE (16 FEBBRAIO 1806)

NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA

Visto il primo Statuto costituzionale del nostro regno d'Italia del 17 marzo 1805;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1 – Il principe Eugenio Napoleone, arcicancelliere di Stato del nostro impero di Francia e vice-re del nostro regno d'Italia è adottato nostro figlio.

Art. 2 – La corona d'Italia dopo noi, e in mancanza de' nostri figli discendenti maschi, legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio, e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio, con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

Art. 3 – In mancanza de' nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, e de' figli e discendenti maschi, legittimi e naturali del principe Eugenio, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra principi del nostro sangue, che allora regnerà in Francia.

Art. 4 – Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

Art. 5 – Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia non potrà mai, in verun caso e in veruna circostanza, autorizzare né lui né i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

Art. 6 – Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato sieno comunicate ai collegii elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed autorità amministrative, perché le trascrivano ne' loro registri; le osservino e le facciano osservare ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbraio 1806.

Napoleone

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato

A. Aldini